

dossier

XIX Legislatura

27 marzo 2026

**Schema di decreto legislativo
recante disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 5
febbraio 2024, n. 20, recante
istituzione dell'Autorità Garante
nazionale dei diritti delle persone
con disabilità**

Atto del Governo n. 387



Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - ✕ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 662



Servizio Studi

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✕ st_istituzioni@camera.it - [@CD_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

Dipartimento Affari sociali

Tel. 06 6760-3266 - ✕ st_affarisociali@camera.it - [@CD_affarisociali](https://www.instagram.com/CD_affarisociali)

Atto del Governo n. 387

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Premessa	5
SCHEDE DI LETTURA	7
Articolo 1, comma 1, lettera a) (<i>Disposizioni generali sulle funzioni del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità</i>)	9
Articolo 1, comma 1, lettera b) (<i>Personale non dirigenziale ed esperti dell'Ufficio del Garante</i>)	11
Articolo 1, comma 1, lettera c) (<i>Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20</i>).....	13
Articolo 1, comma 1, lettera d) (<i>Ricorso del Garante al giudice amministrativo per la rimozione di barriere all'accesso di edifici</i>)	16
Articolo 1, comma 1, lettera e) (<i>Disciplina della legittimazione del Garante ad agire in giudizio</i>)	18
Articolo 2 (<i>Clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica</i>)	20

Premessa

Il presente schema di decreto legislativo reca un complesso di integrazioni e correzioni al [D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20](#); quest'ultimo, in attuazione della disciplina di delega di cui alla [L. 22 dicembre 2021, n. 227](#), ha istituito l'Autorità collegiale del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, disciplinandone le funzioni e l'organizzazione.

Lo schema di decreto integrativo e correttivo in esame è stato predisposto in base alla medesima disciplina di delega di cui alla L. n. 227 del 2021. Sullo schema di decreto deve ancora essere sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e il Consiglio di Stato deve ancora esprimere il proprio parere. Il termine per l'adozione del presente decreto scade il 18 giugno 2026¹.

Si ricorda, più in particolare, che le norme di delega alla base del D.Lgs. n. 20 del 2024 e del presente schema sono poste dall'articolo 2, comma 2, lettera f), della citata L. n. 227. Tale disciplina ha previsto l'istituzione del suddetto Garante nazionale – quale organo di natura indipendente e collegiale –, con i compiti di: raccogliere segnalazioni (anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato) da persone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti; vigilare sul rispetto dei principi giuridici e delle norme in materia di disabilità; svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori (anche richiedendo alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari); formulare nella materia in oggetto raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi (anche sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate); promuovere, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia, campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive (in particolare, nelle istituzioni scolastiche); trasmettere alle Camere, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di disabilità, una relazione annuale sull'attività svolta.

¹ Cfr. l'articolo 1, commi 2 e 4, della citata L. n. 227 del 2021. Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 20 del 2024 è entrato in vigore il 20 marzo 2024.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 1, lettera a)
***(Disposizioni generali sulle funzioni del Garante nazionale dei diritti
delle persone con disabilità)***

Le novelle di cui all'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, dello schema in esame² integrano le norme generali sulle funzioni del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, specificando che esso: è preposto anche alla verifica che in tutte le strutture e tutti i programmi destinati alle persone con disabilità sia estranea ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso (**numero 1**) della citata **lettera a)**); opera nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali quale uno dei soggetti nazionali per la prevenzione della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, in conformità alle norme richiamate del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato ai sensi della [L. 9 novembre 2012, n. 195](#) (**numero 2** della **lettera a)**).

La novella di cui al **numero 1**) della **lettera a)** in esame fa riferimento all'articolo 16, paragrafo 3, della [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità](#), firmata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della [L. 3 marzo 2009, n. 18](#); il suddetto paragrafo 3 prevede che, allo scopo di prevenire ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati aderenti assicurino che le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti. La novella – prevedendo, come detto, che il Garante nazionale verifichi che in tutte le strutture e tutti i programmi destinati alle persone con disabilità sia estranea ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso – integra l'attuale formulazione, in base alla quale il Garante costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della summenzionata Convenzione, e per il monitoraggio dell'applicazione di quest'ultima³. La **relazione tecnica** allegata allo schema di decreto in esame⁴ osserva che le funzioni attribuite al Garante dalle norme vigenti – e in particolare quelle previste dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e n), del [D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20](#) – sono conformi all'integrazione di carattere generale di cui al presente **numero 1**). Si ricorda, in sintesi, che le suddette lettere riguardano lo svolgimento di verifiche sull'esistenza di fenomeni discriminatori, la richiesta alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di informazioni e documenti, lo svolgimento di visite presso

² Le novelle di cui alla suddetta **lettera a)** riguardano l'articolo 1 del [D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20](#).

³ A quest'ultimo riguardo, la norma già vigente richiama l'articolo 33, paragrafo 2, della suddetta Convenzione. Secondo tale paragrafo, gli Stati aderenti, "conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione" della Convenzione.

⁴ La relazione tecnica è reperibile nell'[A.G. n. 387](#).

strutture che erogano servizi pubblici essenziali. Si rileva che, nello stesso ordine di valutazioni, appaiono di rilievo anche le novelle – relative alle funzioni del Garante e alle possibilità di suoi ricorsi giurisdizionali – di cui alle successive **lettere c), numero 1), d) ed e)**, del presente **articolo 1, comma 1**.

La summenzionata novella di cui al **numero 2)** della **lettera a)** fa specifico riferimento – per l'attività del Garante relativa alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali – ad alcuni articoli del citato Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; tali articoli prevedono l'istituzione, in ogni Stato aderente, di organismi indipendenti di prevenzione (dei suddetti trattamenti o pene), aventi anche le attribuzioni: di svolgere visite e colloqui in ogni luogo di custodia in cui ci sia o ci possa essere – in virtù di un ordine dell'autorità pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l'acquiescenza di una pubblica autorità – una privazione della libertà personale (con conseguente preclusione della facoltà di lasciare volontariamente il medesimo luogo); di formulare raccomandazioni, proposte e osservazioni. Le **relazioni illustrativa e tecnica** allegate al presente schema⁵ osservano che la novella è intesa ad attribuire al Garante in oggetto le suddette competenze con riferimento alle persone con disabilità, giustapponendo tali competenze a quelle omologhe già attribuite in via generale al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale⁶.

⁵ Esse, come accennato, sono reperibili nell'[A.G. n. 387](#).

⁶ Cfr. l'articolo 7, comma 1-bis, del [D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10](#).

Articolo 1, comma 1, lettera b)
(Personale non dirigenziale ed esperti dell'Ufficio del Garante)

L'articolo 1, comma 1, lettera b), riduce da 20 a **19 unità** il **personale non dirigenziale** previsto dalla dotazione organica dell'**Ufficio del Garante** e aumenta da otto a **quindici** le unità di **esperti** di cui può avvalersi l'Ufficio medesimo.

Il **numero 1)** della **lettera b)**, novellando il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 20 del 2024 – decreto col quale è stata istituita l'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità – modifica la dotazione organica dell'**Ufficio del Garante** nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Nello specifico, ferme restando le due posizioni dirigenziali, viene ridotta la consistenza del personale non dirigenziale, portandola a **diciannove unità** e rimodulandone la suddivisione interna nei termini che seguono:

- **12 unità di categoria A;**
- **7 unità di categoria B.**

Si ricorda che **attualmente la dotazione organica** dell'Ufficio del Garante è costituita da:

- una unità dirigenziale di livello generale;
- una unità dirigenziale di livello non generale;
- venti unità di personale non dirigenziale, di cui dieci unità di categoria A e dieci unità di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità del Garante.

Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 20 del 2024, con il [D.P.C.M. del 12 settembre 2024](#) è stato **istituito il ruolo del personale dipendente dell'Ufficio del Garante** nazionale dei diritti delle persone con disabilità, applicando allo stesso, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 5 del richiamato decreto, **in via transitoria**, per consentire l'immediato avvio delle attività dell'Ufficio del Garante, ha previsto che tale Ufficio si avvalga di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a nove unità, composto da un dirigente di livello non generale e otto unità di personale non dirigenziale, di cui cinque appartenenti alla categoria A (ossia i funzionari) e tre appartenenti alla categoria B (ossia gli assistenti), selezionato tra il personale dipendente della pubblica amministrazione, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza.

Secondo quanto precisato nel [Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2026-2028](#), il reclutamento del personale non dirigenziale per l'anno 2026 avverrà mediante comandi da altre Pubbliche amministrazioni e concorsi pubblici secondo la normativa speciale applicabile al Garante, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 25 del

2025. In particolare, si prevede il reclutamento di cinque unità di personale di categoria A (di cui tre unità tramite comando e due unità tramite progressione verticale) e di sette unità di personale di categoria B (di cui tre unità tramite comando e quattro unità tramite concorso).

Si segnala che, per effetto dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 25 del 2025, l'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è stata autorizzata a bandire i **concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale**, con procedura selettiva per titoli ed esame orale, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata a persone con disabilità, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica di soggetti che abbiano maturato, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (14 maggio 2025), un'esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, presso le pubbliche amministrazioni o presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale.

Il **numero 2) della lettera b)**, modificando il comma 5 del medesimo articolo 3, incrementa da otto a **quindici** il numero massimo di **unità di esperti** di cui l'Ufficio del Garante può avvalersi.

Si ricorda che il testo vigente dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 20 del 2024 prevede che l'Ufficio del Garante possa avvalersi di esperti, fino ad un massimo di otto, di **elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilità**. Gli esperti possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito. Il Garante, nei limiti delle risorse disponibili, può prevedere un compenso, fino a un importo massimo di 25 mila euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 200 mila euro lordi annui. La norma è stata poi inserita anche nel testo dell'articolo 2, comma 2, del già richiamato D.P.C.M. del 12 settembre 2024.

Si segnala infine che, sebbene la relazione illustrativa – con riferimento alla lettera b) in commento – riporti che quest'ultima interviene anche sul comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 20 del 2024 in materia di contrattazione nazionale e integrativa del personale dell'Ufficio del Garante, tale disposizione non risulta presente nell'articolato.

Articolo 1, comma 1, lettera c)
(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20)

L'**articolo 1, comma 1, lettera c)**, interviene a modificare l'articolo 4 del decreto legislativo n. 20 del 2024, concernente le competenze e le prerogative del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

In particolare, viene attribuito al Garante l'ulteriore compito di formulare **pareri obbligatori e non vincolanti** su regolamenti e provvedimenti di natura generale nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi che abbiano **incidenza diretta e immediata sui diritti delle persone con disabilità** (numero 1)).

Inoltre, si prevede che il **Garante collabori**, oltre che con gli **organismi** indipendenti nazionali, anche con quelli **internazionali** (numero 2)).

L'**articolo 1, lettera c)**, interviene a modificare l'articolo 4 del [decreto legislativo n. 20 del 2024](#)⁷, concernente le competenze e le prerogative del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

In particolare, nell'elenco dei compiti principali svolti dal **Garante**, viene aggiunta una nuova lettera *b-bis*), con la quale si prevede che tale Autorità **formuli pareri obbligatori e non vincolanti** su regolamenti e provvedimenti amministrativi di natura generale nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi che abbiano **incidenza diretta e immediata sui diritti delle persone con disabilità** (numero 1)).

Come chiarito nella relazione illustrativa, l'inserimento del predetto obbligo, in assenza di poteri sanzionatori riconosciuti al Garante, mira a tradurre la funzione di vigilanza in un'azione sinergica con i soggetti coinvolti, facilitando la collaborazione istituzionale. Riguardo alle possibilità di ricorsi giurisdizionali da parte del Garante, si rinvia alle schede relative alle successive lettere *d)* ed *e)* del presente articolo 1, comma 1.

Inoltre, si interviene sulle funzioni di cui alla lettera *r)*, prevedendo che il **Garante**, oltre a collaborare con gli **organismi** indipendenti nazionali, collabori anche con quelli **internazionali** (numero 2)).

Si può qui ricordare che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 20 del 2024 definisce analiticamente le **competenze del Garante** relativamente alle funzioni che questa figura è chiamato a esercitare nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

I compiti del Garante sono attribuiti dalle lettere *a)* a *r)* dell'articolo 4, come segue:

- vigilanza sul rispetto dei **diritti** e sulla **conformità alle norme** e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia è parte in materia

⁷ Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo.

di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dalle fonti subordinate nella medesima materia (**lett. a**));

- contrasto dei fenomeni di **discriminazione diretta e indiretta** o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole, indicato all'articolo 5, comma 2, alla cui scheda si fa rinvio (**lett. b**));
- promozione dell'**effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali** delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione (**lett. c**));
- compito di **raccolta delle segnalazioni** - secondo modalità successivamente determinate -, provenienti dalle persone con disabilità, da chi le rappresenta, dai familiari e dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67 riguardante le misure di tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione (**lett. d**));
- la facoltà di **svolgere verifiche**, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori (**lett. e**));
- la possibilità di **richiedere** alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le **informazioni** e i **documenti** necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza, prevedendo che i **soggetti interpellati rispondano entro 30 giorni**; in caso contrario, il Garante può chiedere l'ordine di esibizione dei documenti dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale (**lett. f**));
- la funzione di formulazione di **raccomandazioni e pareri** alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo, anche attraverso l'autorità di settore e di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità (**lett. g**));
- la promozione della **cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità**, mediante **campagne di comunicazione e informazione**, progetti, iniziative e azioni positive, in particolare nelle **istituzioni scolastiche**, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia (**lett. h**));
- la promozione dei **rapporti di collaborazione con i garanti** e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla **tutela dei diritti delle persone con disabilità**, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico ed efficace per assicurare l'**applicazione uniforme dei principi di non discriminazione**. Questa funzione dovrà essere esercitata secondo il principio di differenziazione, tenendo conto, dunque, delle differenze dei **modelli di assistenza organizzati sui diversi territori** (**lett. i**));
- in accordo con l'articolo 4, par. 3, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, è previsto il compito di assicurare **forme di consultazione** sui temi affrontati, sulle campagne e sulle azioni con le organizzazioni e le associazioni rappresentative delle persone con disabilità

nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone con disabilità (**lett. l**));

- la trasmissione annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, di una **relazione sull'attività svolta** alle Camere, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità, vale a dire il Ministro per la disabilità (**lett. m**));
- la facoltà da parte del Garante di **visitare**, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e con accesso illimitato ai luoghi, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le **strutture che erogano servizi pubblici essenziali** di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni e all'articolo 89, comma 2-bis, del D. L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) (**lett. n**));
- la facoltà di visita degli istituti di cui agli articoli 67 e 67 bis, della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#) (Legge sull'ordinamento penitenziario), con riferimento, rispettivamente, alla **visita senza autorizzazione degli istituti penitenziari** da parte di soggetti politici o dell'ordinamento giudiziario, e alla visita delle camere di sicurezza (**lett. o**));
- la possibilità per il Garante di **agire e resistere in giudizio a difesa delle proprie prerogative** (**lett. p**));
- la competenza nel definire e **diffondere codici e raccolte delle buone pratiche** in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole (**lett. q**));
- **collaborazione con gli organismi indipendenti nazionali** nello svolgimento dei rispettivi compiti (**lett. r**)).

Articolo 1, comma 1, lettera d)
***(Ricorso del Garante al giudice amministrativo per la rimozione di
barriere all'accesso di edifici)***

La novella di cui all'**articolo 1, comma 1, lettera d)**, integra⁸ la disciplina sulle competenze del Garante in esame concernenti le barriere all'accesso agli edifici pubblici e aperti al pubblico e a quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico; la novella specifica che, nel caso di mancato rispetto, da parte dell'amministrazione competente, di un cronoprogramma per la rimozione delle barriere eventualmente proposto dal Garante, quest'ultimo può presentare ricorso al giudice amministrativo secondo la disciplina ridefinita dalla novella di cui alla successiva **lettera e)**, anche al fine di chiedere la nomina di un commissario *ad acta*.

Si ricorda che le barriere oggetto della presente disciplina sono quelle – architettoniche, o sensoriali o di ogni altro tipo – che precludono alle persone con disabilità la possibilità di accesso ai suddetti edifici in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini o limitano, per le persone con disabilità, la fruizione in modo significativo degli stessi edifici. In base alle norme già vigenti, il Garante, qualora, in seguito alle proprie verifiche, accerti la sussistenza di barriere, in difformità dalle previsioni dei piani per la relativa eliminazione, può proporre all'amministrazione competente un cronoprogramma per la rimozione delle stesse e vigilare sugli stati di avanzamento.

La novella, come accennato, concerne il profilo della tutela giurisdizionale (successiva al mancato adeguamento ad una proposta del Garante sulla rimozione di barriere), richiamando, anche con riferimento alla possibilità di richiedere la nomina di un commissario *ad acta*, la disciplina ridefinita dalla novella di cui alla successiva **lettera e)**. Si ricorda che quest'ultima prevede la possibilità di ricorso, da parte del Garante, al giudice amministrativo, secondo il rito abbreviato ivi richiamato, contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi che violino i diritti delle persone con disabilità nonché nei casi in cui i medesimi soggetti non recepiscano i pareri e le proposte motivati del Garante, mentre il testo vigente prevede la possibilità di ricorso del Garante al giudice amministrativo esclusivamente per l'inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari suddetti o per l'accertamento, con riferimento ad un provvedimento degli stessi, della sussistenza di uno dei casi di nullità previsti dall'ordinamento⁹. Riguardo alle barriere in oggetto e alle relative azioni in giudizio da parte del Garante verso condotte omissive, la novella di cui alla presente **lettera d)** è di coordinamento redazionale con la novella di cui alla **lettera e)**; in merito alle

⁸ La novella riguarda l'articolo 5 del [D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20](#).

⁹ I casi di nullità devono essere distinti da quelli in cui un atto amministrativo sia invece annullabile.

suddette condotte omissive, resta fermo che, in base al codice del processo amministrativo¹⁰, la possibilità di nomina giudiziale di un commissario *ad acta* è ammessa non solo nell'ambito di un ricorso (del Garante) per ottemperanza ad una precedente sentenza, ma anche direttamente nel processo di cognizione; in quest'ultimo caso, la nomina ha effetto a decorrere dalla scadenza di un termine, fissato nella medesima sentenza (del processo di cognizione) per l'ottemperanza (da parte dell'amministrazione) alla medesima.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla scheda relativa alla successiva **lettera e)**.

¹⁰ Cfr., in particolare, l'articolo 34, comma 1, lettere *b)* ed *e)*, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al [D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104](#).

Articolo 1, comma 1, lettera e)
(Disciplina della legittimazione del Garante ad agire in giudizio)

La novella di cui all'**articolo 1, comma 1, lettera e)**, modifica¹¹ la disciplina sulla legittimazione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ad agire in giudizio. La novella prevede la possibilità di ricorso, da parte del Garante, al giudice amministrativo, secondo il rito abbreviato ivi richiamato, per gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi che violino i diritti delle persone con disabilità nonché nei casi in cui i medesimi soggetti non recepiscano i pareri e le proposte motivati del Garante¹², mentre il testo vigente prevede la possibilità di ricorso del Garante al medesimo giudice esclusivamente per l'inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari suddetti o per l'accertamento, con riferimento ad un provvedimento degli stessi, della sussistenza di uno dei casi di nullità¹³ previsti dall'ordinamento.

In base alla novella, i ricorsi in esame, ivi compresi quelli contro gli atti suddetti, sono ammessi dopo la comunicazione del parere motivato del Garante all'amministrazione o concessionario e il mancato recepimento del medesimo parere nei successivi sessanta giorni; il termine per la presentazione del ricorso è di trenta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine summenzionato). Per i giudizi instaurati in base ai ricorsi del Garante si applica la disciplina del rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al [D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104](#) (disciplina che prevede tra l'altro alcuni termini temporali abbreviati). *Si consideri l'opportunità di valutare le esigenze di coordinamento delle discipline, con riferimento ai casi in cui, per la contestazione della violazione di un determinato diritto, l'azione in giudizio da parte di un privato rientri nella giurisdizione del giudice ordinario (anziché nella giurisdizione del giudice amministrativo).*

Si ricorda che un'altra fattispecie di legittimazione del Garante ad agire in giudizio è stata introdotta dall'articolo 7, comma 7, del [D.L. 19 febbraio 2026, n. 19](#), attualmente in fase di conversione alle Camere; quest'ultimo comma – che novella l'articolo 1, comma 4, del [D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198](#)¹⁴ – include il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità tra i soggetti che possono presentare ricorso al giudice amministrativo¹⁵ nei confronti di un'amministrazione

¹¹ La novella sostituisce per intero il testo dell'articolo 6 del [D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20](#).

¹² Riguardo a questi ultimi, cfr. la novella di cui alla precedente **lettera c), numero 1)**, e l'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 20 del 2024 (articolo parzialmente novellato dalla precedente **lettera d)**).

¹³ I casi di nullità devono essere distinti da quelli in cui un atto amministrativo sia invece annullabile.

¹⁴ Cfr., in merito, anche il comma 1 del suddetto articolo 1, e successive modificazioni.

¹⁵ Per i ricorsi in oggetto, il comma 7 del citato articolo 1 del D.Lgs. n. 198 del 2009 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

pubblica¹⁶ o di un concessionario di servizi pubblici, nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità¹⁷ dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità; il ricorso in oggetto – inteso a ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione del servizio¹⁸ – può essere proposto qualora dalla suddetta mancata attuazione o violazione derivi una lesione diretta, concreta e attuale di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei delle medesime persone.

Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di un coordinamento tra le diverse fonti normative sulla legittimazione del Garante ad agire in giudizio.

¹⁶ I ricorsi in oggetto non possono essere presentati nei confronti degli organi costituzionali, della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle autorità amministrative indipendenti, degli organi giurisdizionali.

¹⁷ Livelli indicati nelle carte dei servizi. Cfr. il citato articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 198 del 2009.

¹⁸ I ricorsi in oggetto non possono concernere il risarcimento del danno (per la richiesta di risarcimento restano fermi i rimedi ordinari).

Articolo 2
(Clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica)

L'**articolo 2** specifica che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni stabilite dal provvedimento correttivo e integrativo in esame mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.